



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto di Istruzione Superiore "*Statista Aldo Moro*"

Viale della Gioventù n° 30, già località Colle della Felce snc – 02032 Fara in Sabina (RI)

Centralino 0765/47911 - C.F. 90021480570 - Cod. Mecc. RIIS001009

Email: riis001009@istruzione.it - Web: <http://www.polocorese.edu.it>

I.I.S. - "A. MORO"-PASSO CORESE
Prot. 0009086 del 03/06/2025
II (Entrata)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

**Deliberato dal Consiglio d'Istituto
nella seduta del 29/05/25**

Art.1 :Principi	4
Art.2 : Classificazione delle sanzioni disciplinari	4
Art.3 : Sanzioni per comportamenti non gravi	4
Art.4 : Sanzioni per grave comportamento scorretto	5
Art. 5 : Sostituzione delle sanzioni con attività di recupero	6
Art. 6 : L'iter sanzionatorio (Organi competenti, luogo e tempi di attuazione della sanzione)	7
Art. 7 : Impugnazioni (Art. 5 D.P.R. 235/07)	8
Art. 8 : Composizione e funzionamento dell'Organo di Garanzia	8
Art. 9 : Compiti e durata dell'Organo di Garanzia	9
Art. 10 : Patto educativo di corresponsabilità	9
Art. 11 : Pubblicità e norme finali	9

Il presente **Regolamento**:

- è conforme ai principi e alle norme dello "*Statuto delle studentesse e degli studenti*", D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, come emendato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n° 235; tiene conto del Testo Unico D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nonché del regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 e sue modifiche ed integrazioni;
- Acquisisce la legge 150 del 1 ottobre 2024, in materia di "revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico, nonché di indirizzi scolastici differenziati", attuata dai successivi D.M.

Tiene Conto dei seguenti testi normativi:

- D.M. n.16 del 5 febbraio 2007, *Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo*,
- Legge n. 71 del 29 maggio 2017 e s.m.i. ,
- Legge n. 70 del 17 maggio 2024 ,
- nota del MIUR, prot. n. 3602/P0 del 31 luglio 2008.

È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

E' stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle dei genitori, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Art.1

Principi

Le sanzioni disciplinari sono applicate nel rispetto delle condizioni personali dello studente e si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia. Si ispirano al principio del consolidamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della istituzione scolastica. La contestazione degli addebiti deve essere chiara ed inequivocabile.

La forma tipica della contestazione, in considerazione della gravità dell'evento considerato di cui agli art. 2 e 3 del presente dispositivo ed alle relative sanzioni comminate, può essere orale o scritta. Allo studente è garantito il diritto ad esporre le proprie ragioni difensive, così come citato dall'articolo 3 dello statuto delle studentesse e degli studenti, secondo cui "La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni."

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. alla presenza del genitore, in modo pieno ed organico.

Qualora vi sia stato danneggiamento a cose pubbliche e/o private, le sanzioni prevedono la riparazione e/ o il risarcimento del danno. Il ristoro e/o reintegro materiale non elimina la mancanza osservata. La responsabilità disciplinare è individuale.

Le sanzioni disciplinari sono tipiche, pubbliche e vengono adottate secondo criteri di chiarezza e trasparenza.

La libertà di espressione e di opinioni, se correttamente manifestata, non può essere sanzionata, così come recitato dall'art. 4 "In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità." Le sanzioni, se riferite a comportamenti gravemente scorretti o ripetuti nel tempo, comportano conseguenze sulla valutazione del profitto scolastico.

Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui all'art.1 del presente regolamento e della normativa di riferimento sopra citata, l'organo competente comminerà i provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 sulla base delle relative infrazioni.

Allo studente è garantito il diritto di impugnare l'eventuale provvedimento disciplinare, ricorrendo agli organi di garanzia preposti.

Art.2

Classificazione delle sanzioni disciplinari

In ordine alla gravità dell'evento considerato, secondo quanto disposto dall'art. 4, c. 5 dello *Statuto*, è possibile classificare e prevedere:

1. Sanzioni per comportamenti non gravi;
2. Sanzioni per comportamenti gravi e scorretti

Art.3

Sanzioni per comportamenti non gravi

(Sanzioni che, di norma, non comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica)

Riguardano comportamenti scorretti occasionali e non gravi relativi a:

1. scarsa diligenza e puntualità;
2. disturbo durante le lezioni;
3. rapporti problematici con gli altri (occasionalmente);

Per tali infrazioni gli studenti potranno essere soggetti a:

- **Richiamo verbale**

- **Richiamo scritto**

Il richiamo verbale potrà costituire un precedente per la comminazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta, qualora vi sia scarsa attenzione nei confronti del richiamo e reiterazione del comportamento.

La reiterazione dei suddetti comportamenti può, in alcuni casi, determinare l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un numero di giorni stabilito dal Consiglio di classe, a norma del presente Regolamento.

Se al semplice richiamo verbale segue una modificazione in positivo del comportamento, non vi sarà alcuna ripercussione sulla valutazione della condotta dell'allievo.

I richiami annotati sul registro di classe potranno, previa valutazione da parte del competente Consiglio di Classe, avere ripercussioni sulla valutazione della condotta. In ogni caso, come sentenza n. 00030/2025 del TAR Lombardia, il "voto di condotta", lungi dal costituire una sanzione disciplinare, deve essere attribuito con riguardo alla valutazione del complessivo comportamento tenuto dai singoli studenti nel corso del quadrimestre e dell'anno scolastico oggetto di valutazione, e non indebitamente determinato in relazione a un solo episodio. In conclusione, non si devono confondere le azioni di carattere sanzionatorio con quelle di carattere valutativo didattico.

Vedi tabella sanzioni (A)

Art. 4

Sanzioni per grave comportamento scorretto

(Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica):

Le sanzioni disciplinari per comportamenti gravi sono così suddivise:

- Allontanamento temporaneo, per un periodo non superiore a 2 giorni; (coinvolgimento dello studente o della studentessa in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare);
- Allontanamento temporaneo, per un periodo superiore a 2 giorni e inferiore ai 15 giorni (svolgimento, da parte dello studente o della studentessa, di attività di cittadinanza solidale presso la scuola o strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche);
- Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 – comma 9 bis dello statuto);
- Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 – comma 9 bis e 9 ter dello statuto).

Riguardano mancanze gravi relative a:

- fumare all'interno dell'istituto scolastico;
- abbandono delle lezioni e allontanamento dall'istituto ;
- Grave offesa nei confronti di componenti della comunità scolastica;
- inosservanza delle norme di sicurezza con la conseguente creazione di situazioni di pericolo;
- danni a persone e/o cose.
- introduzione di estranei nella scuola senza permesso;
- usare nei locali della scuola sostanze quali alcool, droghe e sostanze proibite;
- offese alla religione, all'ideologia politica, alla disabilità, alla famiglia e alla malattia;
- minacce a persone;
- violenza verso persone o cose.

Costituiscono occasione per l'immediato:

- ***Richiamo scritto;***
- ***Sospensione;***
- ***Allontanamento (Consiglio d'Istituto);***
- ***Esclusione dallo scrutinio finale (Consiglio d'Istituto)***

Se i danni sono solo di natura materiale, possono essere proposte forme di recupero definite in sede di riunione del Consiglio di Classe.

Il richiamo scritto costituirà un precedente di cui si terrà conto in caso di ulteriori eventuali segnalazioni di comportamento scorretto, vi potranno essere ripercussioni sulla valutazione del comportamento, secondo quanto indicato nella relativa scheda allegata e sempre nel rispetto della normativa.

Qualora, ai sensi del comma 9, art. 4 dello *Statuto*, il comportamento scorretto sia di una gravità tale, da violare "la dignità e il rispetto della persona umana, o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone...", in deroga al limite generale previsto dal comma 7 dell'art. 4 del citato D.P.R. 235/2007, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile il disposto del comma 8, art. 4 dello *Statuto*.

Nei casi di recidiva di atti di violenza grave, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'A.S., la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'eventuale esclusione dallo scrutinio finale.

Qualora il comportamento assuma la configurazione di un reato, si provvederà alla segnalazione e alla denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.

Se il comportamento assunto dallo studente, secondo quanto comprovato da idonea documentazione, che consenta "la verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi" (art. 9-ter dello *Statuto*), dai quali si desuma la presenza di infrazioni disciplinari gravi e reiterate", è improntato alla creazione di situazioni di pericolo che coinvolgono persone e/o beni materiali, è possibile escludere lo studente dal viaggio di istruzione o da qualsiasi attività didattico educativa che preveda l'uscita dall'edificio scolastico, soprattutto se distribuita su più giorni.

Vedi tabella sanzioni (B)

Art. 5

Sostituzione delle sanzioni con attività di recupero

Il Consiglio di classe, in accordo con le famiglie, può offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni con altri provvedimenti e incombenze che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della scuola o in altre attività con finalità sociali che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento (art. 4, c. 5 dello *Statuto* e Legge 150/2024).

In particolare sono previste:

- Collaborazione in lavori utili alla comunità scolastica;

- Attività di Inclusione con alunni in condizione di disabilità.

Nei casi di sospensione dalle lezioni, il Consiglio di Classe darà le necessarie indicazioni di studio all'alunno, per evitare che l'allontanamento lo danneggi.

Inoltre, è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro in classe.

Art. 6

Iter sanzionatorio

Organi competenti, luogo e tempi di attuazione della sanzione

Tutte le infrazioni previste sono sanzionabili solo e soltanto se commesse:

- all'interno dell'edificio scolastico e delle sue dipendenze;
- durante le attività curricolari;
- durante le attività extracurricolari ed integrative, connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola;
- nelle uscite didattiche e nei viaggi di istruzione.

Gli organi competenti a comminare e/o proporre le sanzioni disciplinari, come da Tabelle A e B, possono essere:

- il Docente
- il Coordinatore di Classe
- il Consiglio di Classe
- il Consiglio d'Istituto

Tutte le infrazioni segnalate e/o contestate debbono essere opportunamente accertate (art. 4, c. 3 D.P.R. 235/07). A tal fine ogni addebito formale nei confronti dello studente deve essere preceduto da una fase istruttoria funzionale all'accertamento del fatto storico d'interesse.

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di Stato, occorrerà anche specificare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Le sanzioni vanno inserite nel fascicolo personale dello studente e lo seguono in occasione di trasferimento da una scuola a un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Qualora l'atto sanzionatorio contenga dati sensibili, si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili, che porta a operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i. , così come del GDPR Regolamento 2016/679 UE. Il cambiamento di scuola non pone fine a un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo *iter* fino alla conclusione.

Allo studente è riconosciuto il pieno diritto a essere ascoltato, in presenza dei genitori e/o tutori legali, di poter esibire prove a discolpa e testimonianze utili alla ricostruzione dei fatti.

La famiglia ha il diritto di avere ogni notizia riguardante il procedimento sanzionatorio e di cooperare utilmente nella pianificazione del processo di reintegrazione alle attività didattiche ordinarie.

La sanzione deve essere irrogata nel più breve tempo possibile, tenendo conto delle procedure di

convocazione degli Organi Collegiali e delle disponibilità di docenti e famiglie.

Le riunioni dei Consigli di classe, secondo quanto disposto dall'art.5, comma secondo, lett. b) del D.Lgs. 297/94, prevedono la presenza dei rappresentanti dei genitori.

Se la discussione è su argomenti personali e coinvolgenti il diritto alla *privacy* delle persone, le riunioni avvengono con la sola presenza degli aventi diritto.

Se vi è incompatibilità di un membro dell'organo collegiale questi non prenderà parte alla seduta.

La sanzione disciplinare è adottata con voto e a maggioranza dei presenti.

Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalle commissioni d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (art. 4, c. 11 dello *Statuto*).

Art. 7

Impugnazioni

(Art. 5 D.P.R. 235/07)

Lo studente, rappresentato utilmente dai propri genitori e/o tutori legali, può sempre proporre ricorso avverso un provvedimento disciplinare. Il ricorso può essere altresì proposto da chiunque vi abbia interesse (art. 5, c. 1 dello *Statuto*).

L'organo competente ad accogliere e decidere nel merito del ricorso, proposto dallo studente entro e non oltre 15 gg. dalla notifica dell'atto, è l'Organo di Garanzia di cui all'art. 8 del presente Regolamento, che dovrà deliberare nel termine di 10 gg. dall'opposizione (art. 5, c. 1 dello *Statuto*). Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si riterrà confermata.

L'Organo di Garanzia ha facoltà di ascoltare gli interessati e/o i testimoni alla vicenda. L'impugnazione non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi, pur non definitivi, per cui, la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione. Chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo al Direttore dell'U.S.R. entro 15 giorni a partire dalla comunicazione dell'Organo di garanzia interno.

Art. 8

Composizione e funzionamento dell'Organo di Garanzia

(art. 5, c. 1 dello *Statuto*)

L'organo di garanzia è così composto:

- dirigente scolastico;
- 1 docente designato dal Consiglio d'Istituto;
- 1 rappresentante eletto dai genitori, in occasione dell'assemblea annuale per il rinnovo dei Consigli di classe o dell'incontro scuola – famiglia.
- 1 rappresentante eletto dagli studenti.

Presidente dell'Organo di Garanzia è il Dirigente scolastico.

I componenti coinvolti nei fatti oggetto di decisione sono sostituiti da supplenti designati. Per ogni rappresentante saranno previsti due membri supplenti.

In prima convocazione l'Organo deve essere perfetto, in seconda, funziona solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta

La convocazione dell'Organo di Garanzia avviene:

- su richiesta del Dirigente scolastico per i casi di conflitto che insorgano all'interno della scuola in merito alla applicazione del presente regolamento;
- su richiesta di uno degli Organi Collegiali della Scuola;

- su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse.

I termini per la convocazione ordinaria sono fissati in 5 giorni mentre per le convocazioni straordinarie i giorni sono ridotti a 3.

Gli incontri e le delibere adottate avvengono in seduta privata e non pubblica.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e i voti sono espressi a scrutinio segreto. In caso di parità prevale il voto del D.S.

Non è ammessa l'astensione dal voto.

Le sedute sono verbalizzate su apposito registro.

Art. 9

Compiti e durata dell'Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia deve:

- dirimere i conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e del presente regolamento di disciplina;
- decidere sui ricorsi contro l'abrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art.7 del presente regolamento;
- formulare proposte al Consiglio di Istituto per la modifica del regolamento interno di disciplina.

L'Organo di Garanzia è nominato tramite un atto formale (decreto) del D.S. La sua nomina è annuale.

Art. 10

Patto educativo di corresponsabilità

(Art. 5-bis dello Statuto)

“Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”.

Il Consiglio d'istituto detta le linee d'indirizzo per la elaborazione di un documento nel quale siano elencati diritti e doveri nel rapporto tra personale della scuola, studenti, e genitori. Il documento verrà illustrato nel corso di un'assemblea dei genitori e costituirà la base di discussione per giungere alla formulazione di un testo condiviso. Il Consiglio d'Istituto adotta il documento e stabilisce i termini di scadenza e di revisione.

Art. 11

Pubblicità e norme finali

Il presente regolamento costituisce parte integrante a completamento del Regolamento d'Istituto e del PTOF.

Deve essere data massima notizia e diffusione del presente regolamento che, previa richiesta degli interessati aventi diritto, potrà essere consegnato in copia, unitamente allo Statuto degli Studenti e delle Studentesse.

Lo stesso mezzo di pubblicità dovrà essere utilizzato ogni qualvolta il Consiglio di Istituto vi abbia apportato delle modifiche.

Il Presente regolamento è affisso all'albo della scuola.

Tabella sanzioni (A)

Pagina 1 di 1

Comportamento	Sanzione	Organo competente
---------------	----------	-------------------

Ritardo	Giustificazione scritta	docente prima ora
Disturbo occasionale durante la lezione	Richiamo verbale	docente in servizio
Disturbo reiterato durante la lezione	Richiamo scritto	docente in servizio
Atteggiamenti poco corretti nei confronti dei compagni e dei docenti (fino a due eventi)	Richiamo scritto	docente in servizio
Atteggiamenti poco corretti nei confronti dei compagni e dei docenti (oltre il terzo evento)	richiamo scritto, segnalazione al CdC e eventualmente al D.S.	Docente coordinatore

Tabella sanzioni (B)

Comportamento		Sanzione	Organo competente
a)	<i>Fumare all'interno dell'istituto (unico evento)</i>	<i>Richiamo scritto</i> Segnalazione sul registro di classe, al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe e al Consiglio di classe. Applicazione delle sanzioni di legge ed avviso scritto alla famiglia.	-Dirigente scolastico e Docente (anche su segnalazione di un collaboratore scolastico)
b)	<i>Abbandono delle lezioni senza permesso e allontanamento dall'istituto</i>	<i>Richiamo scritto</i> Segnalazione sul registro di classe, al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe ed al Consiglio di classe. Avviso e convocazione scritta della famiglia. Esclusione dalle uscite scolastiche.	-Consiglio di classe -Dirigente scolastico

c)	<i>Offesa a una componente della comunità scolastica. (unico evento)</i>	<i>Richiamo scritto</i> Segnalazione sul registro di classe, al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe ed al Consiglio di classe. Avviso scritto alla famiglia.	-Consiglio di classe -Dirigente scolastico
d)	<i>Offesa a una componente della comunità scolastica. (comportamento reiterato)</i>	<i>Richiamo scritto e sospensione dalle lezioni per un periodo di 2 gg.</i> Segnalazione sul registro di classe, al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe ed al Consiglio di classe. Avviso e convocazione scritta della famiglia.	-Consiglio di classe -Dirigente scolastico

e)	<i>Inosservanza delle norme di sicurezza con la conseguente creazione di situazioni pericolose per sé e per gli altri (rendere pericoloso l'uso delle scale, rimuovere la segnaletica sulla sicurezza, attivare senza motivo allarmi) (unico evento)</i>	<i>Richiamo scritto e sospensione dalle lezioni fino a 2 gg.</i> Segnalazione sul registro di classe, al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe ed al Consiglio di classe. Avviso scritto alla famiglia.	-Consiglio di classe -Dirigente scolastico (anche su segnalazione di collaboratore scolastico)
----	---	--	---

f)	<i>Inosservanza delle norme di sicurezza con la conseguente creazione di situazioni pericolose per sé e per gli altri (rendere pericoloso l'uso delle scale e/o dell'ascensore, rimuovere la segnaletica sulla sicurezza, attivare senza motivo allarmi) (evento reiterato)</i>	<i>Richiamo scritto ed sospensione dalle lezioni per un minimo di 2 gg. massimo di 5 gg.</i> Segnalazione sul registro di classe, al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe ed al Consiglio di classe. Avviso e convocazione scritta della famiglia. Esclusione dalle uscite scolastiche.	-Consiglio di classe -Dirigente scolastico (anche su segnalazione di un collaboratore scolastico)
g)	<i>Danni a persone e/o cose</i>	<i>Richiamo scritto e sospensione dalle lezioni per un massimo di 10 gg.</i> Segnalazione sul registro di classe, al Dirigente Scolastico, al Coordinatore	-Consiglio di classe -Dirigente scolastico (anche su segnalazione di un collaboratore scolastico)

		di classe ed al Consiglio di classe. Reintegrazione in forma specifica e/o ristoro economico. Avviso e convocazione scritta della famiglia. Esclusione dalle uscite scolastiche.	
--	--	--	--

h)	<i>Offese alla religione, all'ideologia politica, alla disabilità, alla famiglia e alla malattia.</i>	<i>Richiamo scritto e sospensione dalle lezioni per un massimo di 5 gg.</i> Segnalazione sul registro di classe, al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe ed al Consiglio di classe. Avviso scritto alla famiglia.	-Consiglio di classe -Dirigente scolastico (anche su segnalazione di un collaboratore scolastico)
i)	<i>Introdurre estranei nella scuola</i>	<i>Richiamo scritto e sospensione dalle lezioni per un massimo di 10 gg</i> Segnalazione sul registro di classe, al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe ed al Consiglio di classe. Reintegrazione in forma specifica e/o ristoro economico. Avviso e convocazione scritta della famiglia.	-Consiglio di classe -Dirigente scolastico (anche su segnalazione di un collaboratore scolastico)

j)	<i>Minacce a persone</i>	<i>Richiamo scritto ed sospensione per un massimo di gg. 5</i> Segnalazione sul registro di classe, al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe ed al Consiglio di classe. Avviso e convocazione scritta della famiglia. Esclusione dalle uscite scolastiche	-Consiglio di classe -Dirigente scolastico (anche su segnalazione di un collaboratore scolastico)
----	---------------------------------	--	---

k)	<i>Violenza verso persone, animali o cose</i>	<i>Richiamo scritto ed sospensione dalle lezioni per un massimo di gg. 15</i> Segnalazione sul registro di classe, al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe ed al Consiglio di classe. Avviso e convocazione scritta della famiglia. Esclusione dalle uscite scolastiche	-Consiglio di classe -Dirigente scolastico (anche su segnalazione di un collaboratore scolastico)
l)	<i>Usare nei locali della scuola sostanze quali alcool, droghe e sostanze proibite</i>	<i>Richiamo scritto e sospensione delle lezioni per un periodo minimo di 10 gg e un massimo di 15 gg (evento unico); allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai 15 gg (evento reiterato).</i> Segnalazione sul registro di classe, al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe ed al Consiglio di classe. Convocazione (eventuale) del Consiglio d'Istituto Avviso e convocazione scritta della famiglia. Esclusione dalle uscite scolastiche.	-Consiglio di classe -Consiglio d'istituto (allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai 15 gg.) -Dirigente scolastico (anche su segnalazione di un collaboratore scolastico)
m)	<i>Atti di violenza che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che creino pericolo per l'incolumità delle persone</i> <i>(art. 9 dello Statuto)</i>	<i>Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai 15 gg.</i> Segnalazione sul registro di classe, al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe e al Consiglio di classe. Convocazione Consiglio d'Istituto. Avviso e convocazione scritta della famiglia. Esclusione dalle uscite scolastiche	-Consiglio d'Istituto - Dirigente scolastico

n)	<i>Atti di violenza grave, tali da ingenerare un elevato allarme sociale.</i> <i>(art. 9-bis dello Statuto)</i>	<i>Allontanamento dalla scuola con l'eventuale esclusione dallo scrutinio finale.</i> Segnalazione sul registro di classe, al Dirigente Scolastico, al Coordinatore di classe e al Consiglio di classe. Convocazione Consiglio d'Istituto. Avviso e convocazione scritta	-Consiglio d'Istituto -Dirigente scolastico
----	--	---	---

		della famiglia. Segnalazione all'Autorità Giudiziaria. Esclusione dalle uscite scolastiche	
--	--	--	--

Disposizioni finali
<i>Le sanzioni sono definite ed irrogate in sede collegiale nella riunione del Consiglio di Classe.</i> <i>Le sanzioni di cui ai punti l, m, n sono definite e irrogate in sede di Consiglio d'Istituto.</i> <i>Il Dirigente Scolastico, con provvedimento scritto, comminerà la sanzione deliberata e proposta dall'organo collegiale competente.</i> <i>Salvo il diritto dei singoli ad agire in sede civile e/o penale, nel presente regolamento non sono inclusi tutti i comportamenti penalmente rilevanti. Tali eventi saranno segnalati tempestivamente alle autorità competenti.</i>